



N. 11 del 20/04/2023

COMUNE DI GABICCE MARE
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto:MODIFICA DEI REGOLAMENTI COMUNALI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.), DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI EX ART. 15 TER D.L. 34/2019 (L. 58/2019) E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.

L'anno duemilaventitre il mese di Aprile il giorno venti alle ore 18:00, si è riunito, appositamente convocato, il Consiglio in seduta pubblica in Prima Convocazione, sessione ordinaria, con la presenza dei Sigg:

Nominativo		Nominativo	
PASCUZZI DOMENICO	P	SANCHIONI MATTEO	P
GIROLOMONI MARILA	P	GERBONI RAFFAELLA	P
FABBRI ROBERTA	P	MANDRELLI EVARISTO	AG
TAGLIABRACCI AROLDO	P	BALDASSARRI MATTEO	AG
REGGIANI ROBERTO	P	MELCHIORRI MONICA	AG
BIAGIONI ROSSANA	P	OLMEDA OSCAR	P
VITA STEFANO	P		

(P=Presente; A=Assente)

Presenti N. 10

Assume la presidenza la Sig.ra Fabbri Roberta, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Ricci Sandro, anche con funzioni di Verbalizzante.

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente DICHIARA APERTA LA DISCUSSIONE ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che l'art. 52 Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 luglio 2020;

Visto in particolare l'art. 12, commi 10 e 11 del richiamato regolamento in materia di I.M.U. che dispone:

“10. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento dell'importo pari al 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto.

11. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.”;

Visto il Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2019 modificato con successivo proprio atto n. 55 del 29 dicembre 2022;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del richiamato regolamento in materia di contrasto dell'evasione dei tributi locali che stabilisce: [omissis] *Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, la rateizzazione secondo i seguenti criteri:*

- *fino a un massimo di 9 mesi per importi fino a euro 20.000,00;*
- *fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 50.000,00;*
- *fino a un massimo di 24 mesi per importi fra euro 50.001,00 e oltre;*
- *è prevista l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nei termini previsti dall'art. 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*
- *alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento dell'importo pari al 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto;*
- *il periodo di dilazione decorre dalla data della richiesta, e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo residuale rispetto ai limiti temporali di decadenza per la riscossione del credito da parte dell'ente;*
- *qualora il debito tributario sia superiore ad € 10.000,00, è necessaria la presentazione di apposita garanzia del pagamento delle somme pari all'importo dei tributi ancora dovuti, con previsione delle seguenti clausole:*
 - *espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
 - *espressa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;*

- operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del servizio competente. [omissis]

Visto il Regolamento generale delle entrate patrimoniali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 febbraio 2010, aggiornato con le successive deliberazioni n. 17 del 22 marzo 2012, n. 26 del 28 aprile 2016 e n. 35 del 30 luglio 2020;

Visto in particolare l'art. 12, commi 13 e 14 del richiamato regolamento in materia di entrate patrimoniali, così formulato:

“13. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento dell'importo pari al 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto.

14. A garanzia del debito rateizzato, qualora superiore a € 10.000,00, il richiedente dovrà presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione, apposita garanzia mediante idonea polizza fidejussoria avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.”;

CONSIDERATO, sulla base dell'esperienza ad oggi maturata da parte dei servizi competenti, che suddetto limite di € 10.000,00 quale importo del debito oltre il quale è richiesta la garanzia fidejussoria per la concessione della rateizzazione dei pagamenti di atti finalizzati alla riscossione di entrate tributarie ed extra-tributarie, sia eccessivamente basso e costituisca:

- un aggravio di costi e di incombenze per i contribuenti che si trovano in una difficoltà estremamente momentanea e sono comunque solvibili;
- un ostacolo alla celere riscossione di debiti di importo medio-basso;

VISTO l'art. 1, commi 792 e seguenti, integralmente richiamati, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che detta disposizioni al fine di potenziare le attività di riscossione relative agli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni emessi dagli enti a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, prevedendo alcune facoltà di regolamentazione;

RITENUTO opportuno riservare la presentazione della polizza, a tutela dell'ente, ai casi di partite da riscuotere particolarmente elevate o ritenute di difficile esazione, agevolando nel contempo la riscossione con la previsione di un aumento progressivo per scaglioni dell'anticipo richiesto per l'avvio delle rateizzazioni;

RITENUTO pertanto di dover riformulare le norme regolamentari sopra richiamate, nel rispetto dell'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, come segue:

A. **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**

- art. 12, commi 10 e 11, così modificato:

“10. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento di una quota percentuale (%) del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto, stabilita come segue:

- debiti fino a € 10.000,00: 10%;
- debiti da 10.001,00 fino a € 20.000,00: 20% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti da 20.001,00 fino a € 30.000,00: 30% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;
- debiti da 30.001,00 fino a € 50.000,00: 40% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;
- debiti superiori a 50.000,00: 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma.

Il calcolo dei valori sopra indicati è da intendersi al netto di eventuali pagamenti parziali e al lordo dell'anticipo. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati.

Il periodo di dilazione concesso decorre dalla data della richiesta, fatto salvo il calcolo degli interessi e degli oneri a norma di legge.

11. A garanzia del debito rateizzato, ove ricorra l'ipotesi di presentazione di apposita polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere trasmessa dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione e avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre”;

B. Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019)

- art. 3, comma 2, così modificato:

[omissis] Il funzionario responsabile del tributo può consentire, su motivata richiesta dell'istante, la rateizzazione secondo i seguenti criteri:

- *fino a un massimo di 9 mesi per importi fino a euro 10.000,00 con versamento del 10% del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto;*
- *fino a un massimo di 9 mesi per importi da 10.001,00 fino a euro 20.000,00 con versamento del 20% del debito complessivo, a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;*
- *fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 20.001,00 e euro 30.000,00 con versamento del 30% del debito complessivo a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;*
- *fino a un massimo di 18 mesi per importi fra euro 30.001,00 e euro 50.000,00 con versamento del 40% del debito complessivo a titolo di acconto oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;*
- *fino a un massimo di 24 mesi per importi superiori ad euro 50.000,00 e versamento del 10% con presentazione di garanzia disciplinata nei successivi punti;*
- *il calcolo dei valori “soglia” sopra indicati è da intendersi al netto di eventuali pagamenti parziali e al lordo dell'anticipo. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati;*
- *è prevista l'applicazione degli interessi moratori nella misura determinata dal vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, nei termini previsti dall'art. 1, comma 802 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;*

- *alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati;*
- *il periodo di dilazione decorre dalla data della richiesta, e la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo residuale rispetto ai limiti temporali di decadenza per la riscossione del credito da parte dell'ente;*
- *a garanzia del debito rateizzato, ove ricorra l'ipotesi di presentazione di apposita polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere trasmessa dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione e avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre con previsione delle seguenti clausole:*
 - espresa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
 - espresa rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;*
 - operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del servizio competente.*

[omissis]

C. Regolamento generale delle entrate patrimoniali

- art. 12, commi 13 e 14, così modificato:

“13. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento di una quota percentuale (%) del debito complessivo, non inferiore comunque ad € 50,00, a titolo di acconto, stabilita come segue:

- debiti fino a € 10.000,00: 10%

- debiti da 10.001,00 fino a € 20.000,00: 20% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti da 20.001,00 fino a € 30.000,00: 30% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti da 30.001,00 fino a € 50.000,00: 40% oppure 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma;

- debiti superiori a 50.000,00: 10% con presentazione di garanzia disciplinata al successivo comma.

Il calcolo dei valori sopra indicati è da intendersi al netto di eventuali pagamenti parziali e al lordo dell'anticipo. Alla domanda di rateizzazione dovrà necessariamente essere allegata la ricevuta di avvenuto versamento degli anticipi sopra disciplinati.

Il periodo di dilazione concesso decorre dalla data della richiesta, fatto salvo il calcolo degli interessi e degli oneri a norma di legge.

14. A garanzia del debito rateizzato, ove ricorra l'ipotesi di presentazione di apposita polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere trasmessa dal richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta concessione della rateizzazione e avere la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre”;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni normative vigenti di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 (D.U.P.) approvato con la deliberazione Consiliare n. 56 del 29.12.2022, esecutiva a norma di legge;
- il Bilancio di Previsione Armonizzato 2023-2025 approvato con la deliberazione Consiliare n. 57 del 29.12.2022, esecutiva a norma di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 29.12.2022, esecutiva a norma di legge;
- l'articolo 13, commi 15, 15 bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DATO ATTO che le modifiche in narrativa non producono effetti sugli stanziamenti del bilancio di Previsione Armonizzato 2023-2025 approvato e pertanto avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;

ACQUISITI:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale,

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione delle modifiche regolamentari sopra elencate;

SI PROPONE

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI APPROVARE** le modifiche ai regolamenti comunali, come descritto in narrativa e nei relativi testi aggiornati, come da allegati alla presente deliberazione e precisamente:
 - Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), Allegato sub. A);
 - Regolamento disciplinante le misure di contrasto dell'evasione dei tributi locali ex art. 15 ter D.L. 34/2019 (L. 58/2019), Allegato sub. B);
 - Regolamento generale delle entrate patrimoniali, Allegato sub. C);
- 3. DI DARE ATTO** che suddette modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2023;
- 4. DI DEMANDARE** al responsabile del Servizio Tributi:
 - l'adozione dei provvedimenti inerenti alla pubblicazione del contenuto della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
 - la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente, sia di tale provvedimento che dei regolamenti allegati;

- la più ampia diffusione alla presente deliberazione.

Si chiede di attribuire al presente atto l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentita la relazione del Sindaco e l'intervento del Consigliere Oscar Olmeda e del Dott. Lorenzo Nicolini, Resp. Servizi Finanziari;

CON VOTI: n. 1 astenuto (Oscar Olmeda del Gruppo "Centrodestra per Gabicce Mare) n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

DI APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione.

[x] Per consentire l'immediata eseguibilità della presente, IL CONSIGLIO, a seguito di separata votazione, CON VOTI: n. 1 astenuto (Oscar Olmeda del Gruppo "Centrodestra per Gabicce Mare) n. 9 favorevoli, espressi per alzata di mano e legalmente verificati;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18708/2000 n. 267.

Del Che si è redatto il presente verbale così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Fabbri Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE

Ricci Sandro